

BOZZA DI CONVENZIONE

Art. 3, L.R. 31.12.2012, n. 55 - Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale

l'anno addì del mese di.....

TRA:

il comune di Ponte di Piave TV C.F 80011510262, nella persona del responsabile del SUAP Comunale sig. ;

ed i signor Pio Peruzzetto, legale rappresentante della ditta Omnitech srl, cf PRZPIO61C26C689T, in seguito denominati nel presente atto "soggetti attuatori";

PREMESSO

che i soggetti attuatori di cui sopra, hanno presentato all'ufficio comunale sportello unico per le attività produttive (SUAP) domanda di Permesso di Costruire depositato il 14-12-2020 attraverso lo sportello SUAP del Comune di Ponte Piave TV volta ad ottenere un ampliamento, ai sensi dell'art. 3, L.R. 55/2012, nei terreni in loro disponibilità ai sensi della normativa vigente, siti in via dell'Artigianato 35 a Ponte di Piave TV, della superficie complessiva di mq 124,20 e distinti al N.C.T.R. con il mappale 896 dei Fogli 11-14 sezione censuaria di Ponte di Piave, con le seguenti superfici:

superficie fondiaria totale	mq 18.877,00
rapporto di superficie massima coperta 50%	mq 9.438,00
superficie coperta costruita	mq 11.048,00
superficie coperta in progetto	mq 124,20

CONSIDERATO

-che i soggetti attuatori hanno richiesto l'intervento in quanto il nuovo ridotto volume ripara dalle intemperie il portone di accesso all'area deposito della fabbrica e quindi l'attività di carico scarico dei manufatti garantendo agli addetti una maggiore sicurezza. Tale attività viene svolta quotidianamente per cui nei rigidi mesi invernali o nei caldi mesi estivi usufruire di un riparo facilita molto il carico merci su autotreni e camioncini in generale.

-che l'Amministrazione comunale ha favorevolmente condiviso la scelta in quanto diminuire i fattori di rischio di infortuni dei lavoratori e aumentarne la confortevolezza delle modalità lavorative è senza dubbio un obiettivo condivisibile. Oltretutto il nuovo volume evidenzia dimensioni ridotte che non determinano alcun impatto ambientale come dimostrato nella Valutazione di Incidenza Ambientale allegata redatta dal dottore forestale Michele Martin.

standard richiesti	totale	mq	1.967.73
Standard già realizzati	verde	mq	1.219,00
	parcheggi	mq	1.029,00
	totale	mq	2.248,00

Quindi gli standard già realizzati coprono quelli richiesti dal nuovo intervento.

Art. 4 – ULTERIORI OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori si obbligano, per sé o per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad utilizzare l'edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attività produttiva e, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, L.R. 55/2012, a non mutare la destinazione d'uso o frazionare l'immobile in più unità per la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di rilascio del certificato di agibilità e il con relativo vincolo è trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a propria cura ed a proprie spese.

Il mancato rispetto del divieto di cui all'art. 5, comma 2, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 33, DPR 380/2001.

Trascorso il termine di due anni di cui al citato art. 5, comma 2, qualsiasi modifica del progetto edilizio assentito e dell'attività produttiva è comunque soggetta ad un nuovo procedimento di sportello unico. In caso di inosservanza di tale obbligo, i soggetti attuatori sono tenuti al pagamento a titolo di penale di una somma pari al doppio dell'importo versato contributo di costruzione e del del contributo (oppure % del valore della parte autorizzata determinato dall'Ufficio Tecnico comunale o dall'Agenzia del Territorio). I soggetti attuatori riconoscono l'equità di detta penale.

Art. 5 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dei soggetti attuatori.

Art. 6 - REGIME FISCALE

Gli obblighi contenute nella presente convenzione hanno carattere reale e pertanto la stessa verrà trascritta a carico dei proprietari ed a favore del Comune di Ponte di Piave.

Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle per l'atto notarile di cessione delle aree di cui all'art. 3, sono a carico dei soggetti attuatori con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare dei benefici della L. 28.01.1977, n. 10 e successive modifiche. Viene inoltre esclusa l'iscrizione di ipoteca legale, stante la natura pubblicistica delle obbligazioni regolate dalla presente convenzione.

ART. 7 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi eventuale lite o controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o l'inadempimento del presente contratto e in mancanza di accordo stragiudiziale tra le parti, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Treviso

Le parti